

---

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

## COMUNE DI AOSTA

### *Regolamento Edilizio Tipo Regionale*

ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

#### TITOLO IV

#### PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.

##### CAPO I

#### PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI

##### *Art. 18. -- Piani*

1. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra, comunque destinati, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico – funzionali di abitabilità e agibilità.
2. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.  
L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a metri 0,40. Nel caso di soffitti inclinati o curvi, si considera l'altezza media (misurata su tre punti). L'altezza lorda comprende uno dei due solai ed è misurata tra pavimento e pavimento di due solai sovrapposti.
3. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato come definito all'art. 17, comma 4, del presente regolamento, prescindendo da eventuali accessi della larghezza minima prevista da norme specifiche<sup>1</sup> e di altezza pari a quella del piano stesso.
4. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con il pavimento in tutto o in parte al di sotto del livello del terreno sistemato.
5. Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie

---

<sup>1</sup> Entro i limiti massimi di m 3,00 per accessi pedonali, di m 4,50 per accessi veicolari e di m 6,00 per accessi veicolari corredati da marciapiedi.

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare i  $2/3$  della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti<sup>2</sup> e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.

E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a 2,00 m, con altezze minime di cui all'art. 39 del presente regolamento;

l'altezza tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo; il relativo volume è compreso in quello del vano in cui è realizzato; la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda abitabile o agibile, ai sensi dell'articolo 20 di questo regolamento.

## **TITOLO V INSERIMENTO AMBIENTALE, TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI, QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO**

### *Art. 31. -- Applicabilità*

1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme di settore e si applicano negli interventi che comportano nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, si applicano altresì negli interventi di risanamento conservativo e di restauro; restano peraltro salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, che disciplinano l'applicazione di specifiche prescrizioni.
2. Al fine di non disincentivare il recupero dei centri storici, è comunque possibile individuare soluzioni alternative a quelle delineate nei capi che seguono purché rispondano qualitativamente alle esigenze espresse; la validità di tali soluzioni alternative deve essere di volta in volta valutata dalla CE.

---

<sup>2</sup> Riferimento al DM 05.07.1975.

### CAPO I SICUREZZA

#### *Art. 32. -- Requisiti essenziali per la sicurezza*

1. Ogni intervento edilizio deve essere progettato e attuato in modo che, sia in fase di realizzazione sia in sede di utilizzo, si evitino crolli totali o parziali, deformazioni, gravi danni accidentali, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - a) resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche d'esercizio;
  - b) resistenza meccanica alle sollecitazioni dinamiche d'esercizio;
  - c) resistenza meccanica alle vibrazioni;
  - d) stabilità al vento;
  - e) resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali<sup>3</sup>.
  
2. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti, quali cadute, ustioni, folgorazioni, ferimenti, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - f) sicurezza rispetto alle cadute;
  - g) sicurezza elettrica;
  - h) limitazione dei rischi di ustione;
  - i) resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento;
  - j) resistenza meccanica degli impianti alla pressione interna;
  - k) controllo delle fughe di gas e limitazione dei rischi di esplosione.
  
3. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo tale che, in caso di incendio, sia garantita per un certo periodo di tempo la capacità portante dell'edificio, sia limitata la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno dell'opera e nelle opere vicine, sia possibile per gli occupanti lasciare lo stabile o essere soccorsi, sia considerata la sicurezza delle squadre di soccorso e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - l) limitazione dei rischi di generazione di incendi;
  - m) limitazione dei rischi di propagazione di incendi;
  - n) evacuazione in caso di emergenza;
  - o) resistenza al fuoco;
  - p) reazione al fuoco;
  - q) assenza di emissione di sostanze nocive;
  - r) accessibilità ai mezzi di soccorso.

#### *Art. 33. -- Stabilità*

---

<sup>3</sup> Il Comune ha facoltà di specificare l'elenco delle sollecitazioni accidentali senza pregiudizio della conformità del regolamento al testo regionale tipo.

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

6. La struttura di ogni edificio deve essere progettata, eseguita e collaudata nel rispetto delle disposizioni della normativa di settore e delle norme che disciplinano le ipotesi di carico, i criteri di calcolo, di verifica e di collaudo.

### *Art. 34. -- Sicurezza durante l'utilizzazione*

1. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
2. Gli spazi privati, sia interni che esterni, destinati alla circolazione delle persone non devono presentare superfici di calpestio sdruciolevoli, né sporti insidiosi.
3. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate con opportuni accorgimenti in modo tale da garantire la sicurezza di chi vi operi la manutenzione.
4. Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa; devono inoltre essere dotate di adeguati corrimano e di parapetti e/o ringhiere.
5. I parapetti e le ringhiere di balconi, scale e finestre e le superfici vetrate non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.
6. I parapetti e le ringhiere devono avere altezza non inferiore ad un metro e devono essere realizzati con modalità e materiali che garantiscano la totale sicurezza.
7. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari ad essi equivalenti.
8. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle norme di settore; la loro effettiva distribuzione deve essere individuata in appositi elaborati a disposizione dell'utenza, individuando altresì gli accorgimenti legati alla sicurezza predisposti per gli interventi manutentivi.

## **CAPO II FRUIBILITÀ**

### *Art. 39. -- Scale<sup>4</sup>*

7. E' vietato realizzare nei vani scala l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
8. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Il Comune ha la facoltà di determinare l'obbligo di copertura delle scale di accesso agli alloggi e le eventuali tipologie di copertura consentite; può inoltre definire le tipologie consentite per le scale di emergenza e di servizio.

<sup>5</sup> Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L 13/89, al DM 236/89 e alla L 503/96.